ESENZIONE IVA PER SERVIZI URBANI - DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 633

Decreto del presidente della repubblica 633/72

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Pubblicata sulla G.U. n. 292 suppl.ord. Del 11/11/1972)

(Omissis)

Art.10. Operazioni esenti dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

(Omissis)

9) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone, considerando urbani anche i trasporti classificati tali ai sensi del terzo comma dell'art. 30 del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 8 ottobre 1955, e comunque quelli effettuati fra comuni non distanti piu' di cinquanta chilometri. Si considera pubblico anche il trasporto mediante veicoli da piazza;

(Omissis)

Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI - VALSECCHI - RUMOR - MALAGODI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 1. - CARUSO